

COMMISSIONE XIV
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

50.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 NOVEMBRE 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRASCA

INDI

DEL VICEPRESIDENTE DEL DUCA

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:			
PRESIDENTE	575		
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):			
CHIOVINI CECILIA ed altri: Scioglimento dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (1239);		GASCO	579, 581, 586, 587, 588, 595
SIGNORILE: Soppressione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (1661);		INNOCENTI	580, 595
MORINI ed altri: Trasferimento delle funzioni dell'ONMI e scioglimento dell'ente (3209)	576	MORINI	576, 578, 580, 583, 587 589, 590, 593, 594, 598, 599
PRESIDENTE	576, 577, 578, 580, 582 584, 587, 588, 589, 591, 592 593, 594, 595, 597, 598, 601	RAMPA	582, 596
BOFFARDI INES	577, 578, 579, 580, 581 582, 583, 584, 586, 587, 589 590, 591, 592, 593, 595, 598	VENTUROLI	577, 578, 581, 588, 596
CATTANEO PETRINI GIANNINA	580	ZAFFANELLA	596, 600
CHIOVINI CECILIA	584, 594, 598		
FERRI MARIO, <i>Relatore</i>	576 577, 578, 579, 581, 582, 583 584, 585, 587, 589, 590, 591 592, 593, 594, 595, 596, 597	Votazione segreta:	
FOSCHI, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	576, 577, 581, 582, 584, 587 589, 591, 592, 593, 595, 597, 598	PRESIDENTE	601

La seduta comincia alle 11,35.

ABBIATI DOLORES. *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, per la seduta odierna i deputati Tedeschi e Magnani Noya Maria, sostituiscono rispettivamente i deputati Giovanni Berlinguer e Signorile

Seguito della discussione delle proposte di legge: Chiovini Cecilia ed altri: Scioglimento dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (1239); Signorile: Soppressione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (1661); Morini ed altri: Trasferimento delle funzioni dell'ONMI e scioglimento dell'ente (3209).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge Chiovini Cecilia ed altri: « Scioglimento dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia »; Signorile: « Soppressione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia »; Morini ed altri: « Trasferimento delle funzioni dell'ONMI e scioglimento dell'ente ».

Proseguiamo nell'esame degli articoli del testo unificato di queste proposte di legge.

Nella precedente seduta era stato approvato l'articolo 1 e si era svolta la discussione sull'articolo 2, che è del seguente tenore:

ART. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1976 sono trasferite alle regioni a statuto ordinario e speciale per il rispettivo territorio le funzioni amministrative ed i compiti esercitati dall'ONMI, che in tutto o in parte riguardano le materie di competenza regionale, previsti dall'articolo 4 — punto quattro — del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni, nonché le funzioni di programmazione e d'indirizzo. Il trasferimento delle funzioni di cui sopra alle regioni a statuto speciale ha luogo con le procedure previste dalle norme di attuazione e contenute nei rispettivi statuti.

È delegato alle regioni a statuto ordinario e speciale l'esercizio di tutte le altre funzioni amministrative esercitate a qualsiasi titolo e in qualsiasi materia dell'ONMI e dai comitati di patronato e che non rientrano fra quelle di competenza regionale.

Sono ugualmente trasferiti alle regioni i poteri di vigilanza o di controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e protezione della maternità e dell'infanzia previsti dall'articolo 5 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, com-

prese le funzioni che tale articolo riserva alla tutela e alla vigilanza governativa a norma della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, nonché quelle derivanti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e relativo regolamento di esecuzione.

Il relatore, onorevole Ferri Mario, ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere al primo comma le parole « ed i compiti ».

Sopprimere il secondo comma.

Aggiungere il seguente comma: « Restano ferme le competenze dello Stato in ordine ai rapporti internazionali ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento di tenore analogo all'emendamento del relatore aggiuntivo di un comma:

Aggiungere il seguente comma: « Restano attribuite allo Stato e vengono esercitate dal Ministero della sanità le funzioni di carattere internazionale già esercitate dall'ONMI ».

FERRI MARIO, Relatore. Nella precedente riunione furono fatte delle osservazioni, da parte dell'onorevole Gasco, sulla discordanza fra l'articolo 2 e l'articolo 3, in materia di funzioni esercitate a qualsiasi titolo.

Per ovviare a questo inconveniente, operando un necessario coordinamento fra i diversi articoli, ho proposto la soppressione del secondo comma dell'articolo 2, e, per specificare le competenze dello Stato in ordine ai rapporti internazionali, ho proposto il comma aggiuntivo testé letto dal presidente.

MORINI. Vorrei far notare al relatore che il problema sollevato dal collega Gasco si riferisce all'articolo 3.

FOSCHI, Sottosegretario di Stato per la sanità. Desidero prendere la parola su questo argomento, in quanto anche da parte del Governo era stata avanzata la richiesta di un emendamento in cui venissero precisate le competenze di carattere internazionale esercitate dall'ONMI affinché venissero attribuite al Ministero della sanità.

Sono, però, insoddisfatto della formulazione adottata dal relatore, poiché ritengo

che l'emendamento, così com'è, sia quasi pleonastico. Infatti, è chiaro che, sciogliendo l'ONMI che aveva delle competenze in campo internazionale, queste restano allo Stato. Non è però sufficiente una indicazione generica: bisogna dire chi per conto dello Stato esercita tali competenze.

Desidero che risulti a verbale che, se accettiamo il testo del relatore, può verificarsi il caso che il Ministero dell'interno rappresenti lo Stato italiano, per i problemi che erano di competenza dell'ONMI. Ciò sarebbe sicuramente un errore perché si tratta di materia che riguarda da vicino il Ministero della sanità e perché creeremmo una dispersione di competenze oltre che una concentrazione di queste ultime nelle mani del Ministero dell'interno.

FERRI MARIO, *Relatore*. Il mio emendamento parla genericamente dello Stato in quanto le funzioni in campo internazionale esercitate dall'ONMI sono attribuibili a più ministeri.

VENTUROLI. L'osservazione del Governo mi sembra fondata; non penso, infatti, che specificare che chi esercita per conto dello Stato le competenze in campo internazionale, che erano dell'ONMI, è il Ministero della sanità, sovverta lo spirito dell'articolo 2.

Mi pare chiaro infatti che il testo suggerito dal relatore e sottoposto alla I Commissione affari costituzionali sia conforme alla prassi della suddivisione delle competenze per ministeri. Per cui noi siamo favorevoli alla dizione suggerita dal sottosegretario Foschi.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Credo che la dizione da me proposta rispecchi il parere formulato a suo tempo dalla I Commissione affari costituzionali, che precisava che le funzioni internazionali dell'ONMI dovessero essere esercitate dal Ministero della sanità.

PRESIDENTE. Credo che il testo proposto dal Governo sia più rispondente alle esigenze del settore.

BOFFARDI INES. Credo sia più opportuno accettare l'emendamento del relatore, magari integrandolo con alcune frasi tipo: «restano ferme le competenze dello Stato, che vengono esercitate dal Ministero della

sanità», specificando che si tratta di competenze già esercitate dall'ONMI.

FERRI MARIO, *Relatore*. Ho preferito essere generico e riferirmi a tutte le competenze dello Stato, per evitare che, parlando solo di quelle dell'ONMI, si finisca per avere delle omissioni.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Mi permetto di obiettare che, se il riferimento fosse così generico, sarebbe del tutto inutile, perché è già chiaro che tutte le competenze di carattere internazionale sono esercitate dallo Stato.

FERRI MARIO, *Relatore*. Sono d'accordo; accetto quindi la formulazione del Governo e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la frase del primo comma di cui il relatore ha chiesto la soppressione.

(È respinta).

La frase s'intende pertanto soppressa.

Pongo in votazione il secondo comma, di cui il relatore ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

S'intende pertanto soppresso il secondo comma.

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

PRESIDENTE. L'onorevole Boffardi Ines ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 2-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1976 e fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale nell'ambito delle competenze spettanti alle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono esercitate dalle province stesse le funzioni amministrative e i compiti già svolti dall'ONMI per il rispettivo territorio, ad eccezione delle funzioni relative

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1975

agli asili nido e ai consultori comunali, che sono attribuite ai comuni.

I beni mobili e immobili costituenti il patrimonio dell'ONMI ed il personale addetto alle sedi periferiche dello stesso ente nell'ambito delle province di Trento e Bolzano sono trasferiti rispettivamente alle province stesse ed ai comuni a norma della presente legge, in corrispondenza dell'attribuzione di funzioni di cui al comma precedente.

Le province autonome di Trento e Bolzano partecipano alla ripartizione del fondo speciale di cui all'articolo 10 della presente legge secondo i parametri stabiliti dall'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

FERRI MARIO, Relatore. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo, presentato dall'onorevole Boffardi Ines, mi pare che in sostanza, voglia specificare, per le province di Trento e Bolzano, il trasferimento di funzioni che abbiano previsto all'articolo 2 per le regioni a statuto speciale in genere.

Non voglio esprimere alcuna opinione, anche perché l'articolo aggiuntivo, dato che è stato presentato questa mattina, non ha potuto avere il parere dalla I Commissione affari costituzionali, per cui bisognerebbe, a questo punto, sospendere la seduta ed inviare l'articolo aggiuntivo alla I Commissione.

Dal canto mio ritengo, però, che il secondo comma dell'articolo 2 corrisponda alle necessità del trasferimento e risolva anche questo problema.

Pregherei, pertanto, l'onorevole Ines Boffardi di voler ritirare il suo articolo aggiuntivo e di rimettersi alle soluzioni indicate nel testo formulato dal Comitato ristretto.

BOFFARDI INES. Il mio articolo aggiuntivo ha lo scopo di permettere che quello che è oggetto del progetto di legge possa essere recepito anche dalle regioni a statuto speciale in modo da avere immediata attuazione.

Sono del parere che non debba in alcun modo essere ritardata l'approvazione del provvedimento in discussione; vorrei, però, che la Commissione prendesse atto di questa necessità, perché, ormai, in ogni legge dovremmo mettere un articolo in tal senso: che tutte le regioni a statuto speciale recepiscano, al più presto, quanto viene approvato dal Parlamento.

Mi rimetto, comunque, a quanto detto dal relatore ed alla decisione della Commissione, pur sottolineando che riterrei indispensabile colmare questa lacuna che è sfuggita nella stesura del testo.

MORINI. L'onorevole Boffardi Ines ha sviluppato una considerazione che ritengo opportuna, cioè chiede che, eliminando una lacuna determinatasi per un mancato collegamento dovuto probabilmente ai tempi ristretti entro cui la I Commissione affari costituzionali ha dovuto esprimere il suo parere, venga esaminato il problema specifico di Trento e Bolzano.

L'emendamento, però, così com'è presentato non è accettabile, perché contrasta con la scelta presa al comma primo dell'articolo 2, ove viene fatto riferimento agli statuti delle regioni a statuto speciale.

Dal punto di vista funzionale, però, bisogna ammettere che c'è una lacuna, che non si risolve tramite il complesso funzionamento del trasferimento dei poteri alle singole province. Dobbiamo essere coscienti che se tale lacuna non viene colmata, invieremo al Senato — dato che neppure il gruppo democristiano vuole rinviare l'approvazione del progetto — un provvedimento che il Senato potrà essere indotto a modificare.

VENTUROLI. Il gruppo comunista concorda con l'opinione del relatore.

BOFFARDI INES. Mi rimetto alla Commissione, desidero infatti che sia presa una decisione unitaria.

PRESIDENTE. Perché questo avvenga bisogna mettere in votazione l'articolo aggiuntivo.

BOFFARDI INES. Allora ritiro l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

A decorrere dalla data indicata al primo comma dell'articolo precedente le funzioni amministrative relative agli asili nido e ai consultori comunali sono attribuite ai comuni in cui hanno sede dette istituzioni, ai sensi dell'articolo 118 comma primo della Costituzione.

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1975

A decorrere dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 118 comma primo della Costituzione, sono attribuite alle province le funzioni amministrative esercitate dai comitati provinciali dell'ONMI, nonché quelle degli organi centrali dell'ente diverse da quelle indicate nel precedente articolo 2.

Gli onorevoli Ines Boffardi, Giannina Cattaneo Petrini, Innocenti e Sisto, hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

Le funzioni amministrative già esercitate dall'ONMI relative agli asili nido sono attribuite ai comuni in cui hanno sede dette istituzioni, ai sensi dell'articolo 118 comma primo della Costituzione. L'organizzazione e gestione degli asili nido deve conformarsi alla normativa regionale.

Le funzioni amministrative già esercitate dai comitati provinciali e dagli organi centrali dell'ONMI, diverse da quelle indicate nell'articolo 2 della presente legge e nel comma precedente, sono attribuite alle province, ai sensi dell'articolo 118 comma primo della Costituzione.

Il relatore, onorevole Mario Ferri, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dopo la parola: « comuni » sopprimere le altre: « in cui hanno sede delle istituzioni ».

L'onorevole Gasco ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma dopo le parole: « asili nido » sopprimere le altre: « e ai consultori comunali ».

Al secondo comma sostituire le parole: « le funzioni amministrative esercitate » con le altre: « tutte le funzioni amministrative di fatto esercitate ».

FERRI MARIO, *Relatore*. Per quanto riguarda il mio emendamento propongo di sopprimere le parole: « in cui hanno sede delle istituzioni », perché molti consultori comunali, specie nei piccoli centri, sono al servizio di più comuni. Accogliendo questa dizione, si lascia poi alle leggi regionali la possibilità di indicare i mezzi e i modi con i quali tali consultori potranno essere gestiti.

GASCO. Ho chiesto di sopprimere le parole: « e ai consultori comunali »; perché ritengo innanzi tutto che questa parte della riforma dell'ONMI abbia un carattere transitorio, dal momento che già stiamo discutendo sulla riforma sanitaria e che quindi tutte le strutture che sopravviveranno al livello interprovinciale di medicina preventiva potranno essere risolte nell'ambito del servizio sanitario nazionale.

Bisogna tenere presente che l'Italia non è costituita soltanto dalle grandi città, ma anche da piccoli comuni, i quali talvolta — anzi spesso — si servono di un unico consultorio.

Attualmente la situazione è la seguente: i comitati provinciali si fanno dare i locali da un comune, trattano le convenzioni con i medici e mettono a disposizione il personale. Per cui, su quel consultorio, situato in un certo comune, convergono in realtà altri due o tre comuni. Accetto la espressione del relatore, ma non sono concorde sulle conseguenze che ne derivano, cioè sul fatto che si debba creare un nuovo ente, un piccolo consorzio, unicamente per gestire questo servizio che attualmente viene svolto a livello provinciale. Un medico, un pediatra, viene convenzionato a livello provinciale, per gestire due o tre di questi consultori; attraverso lo spezzettamento che si creerebbe, qualora non fosse approvato il mio emendamento, comprometteremmo in realtà questa minima struttura di medicina preventiva. Non trovo logico attribuire le funzioni amministrative al consiglio comunale, o anche al consorzio di comuni, perché — ripeto — uno stesso medico serve più consultori. Altrimenti ne scaturirà una struttura che non avrà ragione di essere, si creerà un consorzio che poi — con l'approvazione della riforma sanitaria — dovrà scomparire; ma, prima che il consorzio stesso venga creato, accadrà in pratica che i consultori non funzioneranno più.

Faccio quindi una questione di funzionalità per quelle zone periferiche, dove vi sono decine e decine di comuni che non hanno sufficiente consistenza. Perché, se non eliminiamo dal primo comma dell'articolo 3 il riferimento ai consultori, finirà che le funzioni di questi — già di fatto esercitate dai comitati provinciali — ricadranno sui comuni.

BOFFARDI INES. Ho già illustrato i motivi per cui sottrarrei ai comuni tutte

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1975

le funzioni relative ai consultori. La riforma sanitaria, infatti, e le altre leggi in materia di medicina preventiva collocano i consultori in un contesto territoriale più ampio. La mia preoccupazione, quindi, è che la legge di scioglimento dell'ONMI, che ci accingiamo ad approvare, non sia in contrasto con i principi della riforma sanitaria.

PRESIDENTE. Onorevole Boffardi, si associa all'emendamento Gasco?

BOFFARDI INES. L'emendamento Gasco è praticamente identico al mio, salvo per un'aggiunta, che credo non guasti, quando mi riferisco alla legislazione regionale.

INNOCENTI. Secondo me, quando si legifera, bisogna tener conto delle esigenze delle piccole città: in campo ospedaliero, come in tutti gli altri campi, non è possibile fare riferimento a centri come Napoli, Milano o Roma, i cui ospedali costituiscono solo il 10 per cento di quelli esistenti in Italia, per non parlare del numero di ore lavorative: cinque ore al giorno per i primari degli ospedali delle grandi città, contro le undici di quelli della provincia.

Cerchiamo di non fare analoghi errori per quanto riguarda i consultori: rischiamo solo di distruggere senza creare nulla di alternativo.

I consultori, in provincia, agiscono attraverso i comitati provinciali dell'ONMI che, convenzionandosi con i medici, fanno capo ad un comune o a più comuni. L'articolo 3 allaccia i consultori al capoluogo senza tener conto dei piccoli centri; e se questa norma fosse approvata - a parte il fatto che alcuni comuni non hanno i mezzi per sopportare l'onere dei consultori - peggioreremmo ulteriormente la situazione, privando i piccoli comuni di un servizio che oggi è fornito dall'ONMI.

Il problema è estremamente importante in quanto la legge di scioglimento dell'ONMI, anziché essere considerata un miglioramento, verrà vista, ad esempio in regioni come il Veneto, come un passo indietro. Corriamo il rischio che l'attività dei consultori, che coinvolge decine di migliaia di bambini e che andrebbe migliorata venga, di fatto, soppressa.

Concordo, pertanto, con la proposta di sopprimere al primo comma dell'articolo 3 il riferimento ai consultori, aspettando la

legge regionale che affiderà tale servizio a chi crederà più opportuno. Nel frattempo tali servizi potranno essere gestiti a livello provinciale, altrimenti sarà paralizzato il 70 per cento delle attività di medicina preventiva.

CATTANEO PETRINI GIANNINA. La collaborazione fra unità sanitarie, comitati di zona, consorzi sanitari con l'ONMI è già diventata, con le sue istituzioni, strumento di attività di medicina preventiva, che verrebbe ad essere modificata da questo articolo di legge.

Forse sarebbe meglio lasciare le cose come sono, in particolare per quanto riguarda gli asili nido, più che i consultori.

MORINI. Concordo con le preoccupazioni espresse dai colleghi, ma ritengo pure che l'articolo 3 elimini tali perplessità.

La I Commissione affari costituzionali ha scelto di evitare il centrismo regionale ed ha voluto, ex articolo 118 della Costituzione, dare ai comuni ed alle province dei compiti precisi che non potevano non comprendere i consultori comunali.

Bisogna, inoltre, ricordare che la legge istitutiva dell'ONMI ha ricevuto una interpretazione diversa da quella che il legislatore aveva previsto: la legge istitutiva, infatti, assegnava dei compiti ai comitati comunali che, però, sono stati assorbiti dai comitati provinciali.

Quando si fa riferimento ai comitati provinciali, si riconosce una situazione di fatto, cioè che questi oggi organizzano tutti i servizi relativi ai consultori; infatti, si prevede il passaggio di tutto il personale dei comitati dell'ONMI alle province.

La I Commissione affari costituzionali, nel ribadire la sua scelta, ha chiarito questo aspetto: i consultori e gli asili nido sono attribuiti ai comuni in genere e quindi ha rafforzato il principio secondo cui tali compiti devono essere potenziati.

Bisogna, inoltre tener presente che gli emendamenti dei colleghi Gasco e Ines Boffardi sono in contrasto col parere vincolante della I Commissione affari costituzionali e che pertanto sono impraticabili.

La preoccupazione dei colleghi - che è anche la mia - si riferisce alla necessità che la legge, che ci accingiamo ad approvare, sopperisca alle funzioni amministrative esercitate dall'ONMI e riconosca una situazione di fatto che si è creata a seguito dell'interpretazione distorta della legge di isti-

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1975

luzione dell'ONMI stessa, come mi faceva notare tempo fa un giudice del tribunale minorile di Trieste.

FERRI MARIO, *Relatore*, Sono contrario agli emendamenti Gasco e Ines Boffardi, sia per le considerazioni che faceva poco fa l'onorevole Morini, sia perché non possiamo disattendere il parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali che mi permetto di leggervi:

« La Commissione affari costituzionali da parere favorevole a condizione che:

...3) alle province venga trasferito il personale dipendente dai comitati provinciali e il patrimonio mobiliare e immobiliare destinato all'esercizio di quelle funzioni;

analogamente si provveda per l'attribuzione ai comuni degli asili nido e dei consultori comunali ».

Per altro anche se in alcune zone del territorio nazionale vi sono consultori che servono più comuni, questi conservano la loro caratteristica di una organizzazione che sta al livello comunale, nonostante che — ripeto — il servizio venga strutturato in un ambito provinciale. Vi sono inoltre consultori che non hanno una loro sede, un loro organico e che svolgono un'attività saltuaria, non a tempo pieno.

Per queste ragioni mi dichiaro contrario all'emendamento Gasco al primo comma.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Indubbiamente il problema sollevato presenta dei fondamenti, tuttavia non posso non rilevare come il parere della I Commissione affari costituzionali, richiesto — fra l'altro — per ben due volte, sia vincolante. Per cui sulla base del regolamento penso che, se si volesse insistere nell'approvazione dell'emendamento in questione, dovremmo non approvare oggi il progetto di legge e chiedere un riesame del parere della I Commissione.

Di fronte a questa situazione, di fronte alla probabilità, o alla certezza, che in ogni caso la I Commissione affari costituzionali finirebbe per mantenere il suo giudizio, mi sembra che non si possa che essere d'accordo con l'atteggiamento del relatore.

BOFFARDI INES. L'unica nostra preoccupazione è che si blocchino certe attività che sono svolte nei piccoli comuni, in zone molto decentrate. Cerchiamo di trovare una

soluzione, pur non toccando in modo sostanziale il parere della I Commissione. Forse si potrebbe precisare che il primo comma dell'articolo 3 può essere applicato ai grandi comuni e in un secondo comma specificare la normativa da applicare nei piccoli comuni.

GASCO. Sentito il parere negativo del relatore e del Governo, ritiro il mio emendamento, ma mi permetto di proporre che si potrebbe adottare una dizione del tipo: « quando l'attività si svolge limitatamente all'ambito comunale ». Ciò — a mio avviso — rende esplicito il concetto fatto presente dal relatore.

VENTUROLI Prendo la parola su questa nuova proposta dell'onorevole Gasco per fare osservare che stiamo legiferando su una materia che ha già dei precedenti. non è passato molto tempo da quando abbiamo approvato la legge per la istituzione dei consultori matrimoniali, in cui il Parlamento ha fissato una normativa ed ha attribuito delle deleghe alle regioni, che le eserciteranno per mezzo della loro legislazione

All'articolo 2 di questa recente legge, alla lettera a) si dice: « Sono istituiti da parte di comuni o di loro consorzi i consultori di assistenza alla famiglia e alla maternità quali organismi operativi delle unità sanitarie locali, quando queste saranno istituite ».

Troviamo già nel dettato del legislatore per le regioni una indicazione specifica: su tutta l'area territoriale si dovrà arrivare a certi risultati. Questo precedente ci copre; inoltre il parere della I Commissione affari costituzionali specifica, ancor più nettamente, che i consultori debbono essere gestiti dai comuni, assieme agli asili nido. Questo articolo, pertanto, è un contributo alla realizzazione della legge che riguarda i consultori e che le regioni dovranno recepire.

Anche noi comunisti siamo convinti, che si è venuta a creare, nel tempo, una situazione di fatto tale che i consultori venivano e vengono gestiti dai comitati provinciali anziché da quelli comunali, però pensiamo che questo sia un motivo in più per ritornare allo spirito originario, ribadito dalla I Commissione affari costituzionali nel suo parere.

Se una obiezione andava sollevata, avrebbe dovuto riguardare il problema della co-

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1975

pertura finanziaria. Prego, pertanto, l'onorevole Gasco di ritirare il suo emendamento anche nella diversa formulazione ora proposta.

RAMPA. Desidero far appello al presidente affinché, come altre volte ha fatto, consenta di trovare una soluzione a questo problema che nasce, se non vado errato, dall'oggettiva preoccupazione che non venga a mancare un servizio utilissimo, in seguito all'approvazione dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di accantonare, momentaneamente, l'articolo 3.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Le regioni a statuto ordinario nell'osservanza dei principi fondamentali stabiliti nella legge statale disciplinano con legge l'esercizio delle funzioni trasferite relativamente alla protezione e all'assistenza della maternità ed infanzia in rapporto ai servizi sanitari e assistenziali esistenti, comprendendovi in modo globale anche l'assistenza all'infanzia di cui al regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 329 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il relatore, onorevole Ferri Mario, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: comprendendovi in modo globale anche con le altre: coordinandole con.

L'onorevole Boffardi Ines ha presentato il seguente emendamento:

Dopo la parola: assistenziali aggiungere le altre: e di medicina preventiva materno-infantile, tenuto presente il progetto di legge sulla riforma sanitaria.

FERRI MARIO, Relatore. Il senso del mio emendamento è questo: noi volevamo fare in modo, con l'articolo 4, che la legislazione regionale disciplinasse, oltretutto l'assistenza all'infanzia legittima, anche quella alla prole illegittima, al fine di eliminare delle odiose disparità.

Se non che la I Commissione affari costituzionali ci ha fatto rilevare, giustamente, che non poteva essere questa la sede in

cui si provvedeva alla modifica di disposizioni di legge, che si ottiene con l'approvazione di altri provvedimenti. L'unico modo, pertanto, con cui si poteva richiamare l'attenzione delle regioni sul problema dell'assistenza all'infanzia illegittima, era quello di consentire che nella legge regionale fosse prevista una funzione di coordinamento dei due diversi campi di assistenza

BOFFARDI INES. Sono favorevole all'emendamento del relatore. Per quanto riguarda il mio voglio dire che si tratta solo di una precisazione che non vedo perché non possa essere accettata.

PRESIDENTE. Non possiamo fare riferimento a delle leggi *in fieri*.

BOFFARDI INES. Si può eliminare il riferimento alla riforma sanitaria.

FERRI MARIO, Relatore. Non ritengo di poter accogliere l'emendamento Ines Boffardi in quanto, secondo me, è una limitazione alle leggi che dovranno essere approvate in questo campo.

È evidente che, in futuro, allorché verranno approvate nuove norme in questa direzione, si terrà conto del nuovo spirito con cui si agirà in materia di assistenza, oltretutto, mi auguro, in tema di prevenzione.

FOSCHI, Sottosegretario di Stato per la sanità. Sono d'accordo con il relatore per quanto attiene al suo emendamento, mentre, invece, mi sembra corretta l'osservazione del presidente riguardo all'emendamento Ines Boffardi.

In proposito non ho alcuna difficoltà ad accettare il riferimento alla medicina preventiva, però faccio notare che nella dizione « in rapporto ai servizi sanitari ed assistenziali » è logicamente compresa la medicina preventiva, per cui pregherei l'onorevole Ines Boffardi di ritirare il suo emendamento

BOFFARDI INES. Poiché il Governo mi assicura che, nella dizione originale dell'articolo 4, si intende compresa la medicina preventiva, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1975

Pongo in votazione l'articolo 4 con la modifica apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Il patrimonio immobiliare, con il relativo arredamento ed attrezzature e quant'altro costituisce patrimonio dell'ONMI, è trasferito al patrimonio delle provincie e dei comuni dove i beni sono ubicati, in corrispondenza dell'attribuzione di funzioni di cui ai precedenti articoli.

La sede centrale è trasferita al demanio dello Stato. L'individuazione dei beni trasferiti con la presente legge ha luogo mediante appositi verbali da redigere contestualmente tra l'ufficio del Ministero del tesoro, indicato nel secondo comma dell'articolo 1 e il rappresentante legale dell'ente destinatario.

L'ufficio liquidatore del Ministero del tesoro, unitamente al verbale sopradetto trasmette entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge a ciascun ente destinatario e all'amministrazione del demanio dello Stato l'inventario del patrimonio immobiliare trasferito, con i documenti e le posizioni di archivio relativi ad ogni singola unità immobiliare esistente.

Nello stesso termine trasmette, altresì, gli elenchi degli immobili trasferiti a ciascun ente ai conservatori dei registri immobiliari e agli uffici tecnici erariali competenti per territorio, i quali provvedono immediatamente all'esecuzione delle trascrizioni e delle variazioni necessarie.

I trasferimenti di cui al presente articolo avvengono in esenzione da qualsiasi imposta o tassa di registro e senza che per le operazioni relative sia dovuto alcun diritto, o rimborso o emolumento a qualsiasi titolo.

Il relatore, onorevole Ferri Mario, ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sostituire la frase: La sede centrale è trasferita al demanio dello Stato *con l'altra:* La sede centrale è trasferita allo Stato;

Al terzo comma sostituire le parole: del demanio dello Stato *con le altre:* dello Stato.

Gli onorevoli Boffardi Ines, Cattaneo Petrini Giannina, Innocenti e Sisto hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo ed il secondo comma con il seguente unico comma:

« I beni patrimoniali, immobiliari e mobiliari, dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia sono attribuiti come segue:

a) i beni della sede centrale dell'ONMI sono trasferiti al patrimonio dello Stato per essere destinati alle esigenze dei servizi del Ministero della sanità;

b) i beni destinati all'espletamento delle funzioni esercitate dall'ONMI nell'ambito comunale e provinciale sono trasferiti al patrimonio dei relativi enti, per le esigenze di carattere assistenziale ».

FERRI MARIO, *Relatore.* Gli emendamenti da me proposti nascono dall'indicazione data in proposito dalla I Commissione affari costituzionali: questa infatti ha rilevato che, con la dizione da noi prevista nell'articolo 5, il bene costituito dalla sede centrale sarebbe indisponibile, da parte dello Stato. Se noi invece stabiliamo che la sede centrale è trasferita non al demanio dello Stato, ma allo Stato, questo potrà decidere cosa fare del bene trasferito che, con tale norma, diventa bene disponibile.

BOFFARDI INES. Il mio emendamento non è in contrasto con l'indicazione fornita dalla I Commissione affari costituzionali e con gli emendamenti del relatore, ma costituisce anzi una precisazione del concetto che vogliamo esprimere.

MORINI. Sono d'accordo sulla sostanza dell'emendamento proposto dalla collega Boffardi Ines, di cui condivido le preoccupazioni, ma vorrei pregarla di non insistere sul suo emendamento. Io stesso, in un primo tempo, avrei voluto firmarlo, ma ne sono stato poi dissuaso dagli argomenti dei colleghi della I Commissione affari costituzionali, che si preoccupano sempre di evitare delle destinazioni per legge, osservando che esse impedirebbero allo Stato o agli enti locali di fare un domani, ove occorra, una permuta, una vendita, un trasferimento del patrimonio di cui si è così stabilita la destinazione.

Introducendo nell'articolo 5 tutte le specificazioni proposte dalla collega Boffardi Ines, noi, invece di limitarci a legiferare in via generale, verremmo a compiere un'at-

tività amministrativa, sostituendoci agli organi amministrativi dello Stato, dei comuni, delle province. Ritengo pertanto che sia il caso di accogliere le osservazioni avanzate dai colleghi della I Commissione affari costituzionali che, dovendo esaminare spesso provvedimenti come quello oggi in discussione, hanno un quadro della questione più completo ed esatto di quello che possiamo avere noi.

FERRI MARIO, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Boffardi Ines.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo non potrebbe che condividere l'emendamento proposto dall'onorevole Boffardi Ines, dal momento che esso intendeva inizialmente formularlo, ma occorre tener presente le indicazioni date in proposito dalla I Commissione affari costituzionali ed il suo parere non favorevole sull'emendamento stesso.

Dichiaro poi, a nome del Governo, la mia adesione agli emendamenti formulati dal relatore in accoglimento del parere espresso sull'argomento dalla medesima I Commissione affari costituzionali. Mi chiedo però se tale parere non possa interpretarsi nel senso che noi possiamo stabilire che la sede centrale è, sì, trasferita allo Stato, ma destinata ai servizi del Ministero della sanità: ritengo infatti che una norma del genere sarebbe più corretta. Se l'interpretazione da parte di questa Commissione del parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali (che ha, con esso, svolto un'azione molto burocratica su questa materia) non potrà avvenire nel senso da me proposto, desidero almeno sottolineare che si ricordi che il Ministero della sanità ha proposto la destinazione da me indicata.

Una tale destinazione servirebbe ad evitare che il patrimonio della sede centrale dell'ONMI — che è non solo immobiliare, ma anche mobiliare, e quindi costituito da arredamenti vari, attrezzature specifiche, che rappresentano una realtà funzionante — finisca con l'essere disperso, con notevole danno economico, a seguito di una destinazione così generica, formalmente e burocraticamente corretta, ma, secondo me, non razionale; la formulazione da me suggerita servirebbe a mettere direttamente a disposizione delle funzioni proprie del Ministero della sanità un'organizzazione che pure ha motivo di essere a livello centrale.

Se, ripeto, la Commissione non intende accedere a questa proposta di destinazione, al Governo non resta che rimettersi al parere formulato dalla I Commissione affari costituzionali, chiedendo però ai colleghi se non ritengano opportuno stendere un ordine del giorno in cui venga indicato questo tipo di destinazione, e figurino i concetti che ho esposto.

FERRI MARIO, *Relatore*. Sono d'accordo circa la formulazione di un ordine del giorno così concepito.

CHIOVINI CECILIA. Anche noi siamo d'accordo su questo.

BOFFARDI INES. Tenendo conto di quanto detto dal rappresentante del Governo, dal relatore e dal collega Morini, ritiro l'emendamento, riservandomi di trasformarlo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

Il personale dell'ente di ruolo e avventizio, in servizio continuativo alla data del 31 dicembre 1974, che sia stato regolarmente assunto è trasferito alle province e ai comuni in corrispondenza delle funzioni attribuite con gli articoli precedenti.

Il personale di ruolo e avventizio della sede centrale che sia stato regolarmente assunto in servizio alla data suindicata, viene trasferito alle regioni per le esigenze dei servizi di vigilanza o, a domanda, nel ruolo unico di cui all'articolo 6, lettera b) della legge 20 agosto 1975, n. 382.

L'inquadramento nei ruoli degli enti destinatari ha luogo salvaguardando le posizioni di carriera ed il trattamento economico acquisiti alla entrata in vigore della

presente legge ed ha effetto dalla stessa data del trasferimento.

Per il personale degli asili nido addetti all'assistenza ai bambini il collocamento in ruolo ha luogo in relazione alle mansioni esercitate per un periodo non inferiore a due anni.

Il relatore, onorevole Mario Ferri, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

Il personale dell'ente di ruolo e avventizio, in servizio continuativo alla data del 20 novembre 1975, che sia stato regolarmente assunto è trasferito con decreto del ministro della sanità entro sei mesi dalla data di scioglimento e con effetto dal 1° gennaio 1976 alle province e ai comuni in corrispondenza delle funzioni loro attribuite dagli articoli precedenti. Con effetto dalla stessa data e fino all'inquadramento nei rispettivi ruoli, le province e i comuni provvederanno a corrispondere al personale medesimo il trattamento economico già in godimento alle dipendenze dell'ONMI.

Per il personale degli asili nido addetto alla assistenza ai bambini l'inquadramento nei ruoli ha luogo in relazione alle mansioni esercitate per un periodo non inferiore a due anni.

I comuni e le province sono autorizzati a provvedere, ove necessario, alle occorrenti variazioni di organico.

Il personale di ruolo e avventizio della sede centrale che sia stato regolarmente assunto e che sia in servizio alla data del 20 novembre 1975 viene trasferito alle regioni per le esigenze dei servizi di vigilanza, o, a domanda, nel ruolo unico di cui all'articolo 6 lettera b) della legge 20 agosto 1975, n. 382.

Fino alla definitiva collocazione del personale iscritto nel ruolo unico di cui sopra presso singole amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici, il personale stesso è assegnato a prestare servizio presso il Ministero della sanità, nel cui stato di previsione saranno iscritti i relativi oneri.

L'inquadramento nei ruoli degli enti destinatari ha luogo salvaguardando le posizioni di carriera ed il trattamento economico acquisiti all'entrata in vigore della presente legge ed ha effetto dalla stessa data del trasferimento. Sono fatti salvi i

diritti sorgenti dall'applicazione degli accordi di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Agli atti amministrativi necessari provvede il Ministero della sanità.

L'onorevole Gasco ha presentato il seguente emendamento all'emendamento del relatore.

Dopo il primo periodo del primo comma aggiungere:

« Entro il medesimo periodo di tempo il Ministero della sanità dispone anche gli eventuali trasferimenti del personale periferico ».

L'onorevole Ines Boffardi ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:

« Il personale dell'ente di ruolo e non di ruolo, in regolare servizio continuativo alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito alle province e ai comuni in corrispondenza delle funzioni attribuite con gli articoli precedenti.

Il personale di ruolo e non di ruolo, in regolare servizio continuativo alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli uffici della sede centrale, è collocato in appositi ruoli ad esaurimento, distinti per carriere, istituiti presso il Ministero della sanità, in conformità e con le garanzie di cui alle leggi 20 marzo 1975, n. 70 e 22 luglio 1975, n. 382. Resta salva la facoltà di opzione per il passaggio alle regioni e ad altri enti pubblici ».

Al terzo comma aggiungere dopo le parole: posizioni di carriera le altre: con le relative funzioni.

Aggiungere i seguenti quinto e sesto comma:

« Il personale non di ruolo è immesso in ruolo mediante concorsi riservati da espletarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'anzianità di servizio, di ruolo e non di ruolo, maturata dal personale di cui al presente articolo alle dipendenze dell'ONMI è utile a tutti gli effetti ».

FERRI MARIO, *Relatore*. Siamo riusciti a concordare un testo di questo sofferto articolo 6, sul quale abbiamo anche ottenuto il parere favorevole della I Commis-

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1975

sione affari costituzionali, con cui riteniamo di aver risposto alle esigenze manifestate dal personale nel corso di vari incontri.

La data del 20 novembre 1975 - a cui si fa riferimento nel primo comma - non è un data occasionale, ma corrisponde al giorno in cui abbiamo approvato l'articolo 1, cioè lo scioglimento dell'ente.

Abbiamo anche inteso specificare, per il personale delle sedi periferiche, che « le province e i comuni, provvederanno a corrispondere al personale medesimo il trattamento economico già in godimento alle dipendenze dell'OMNI »; ciò al fine di garantire il personale circa la corresponsione del trattamento economico.

Al quarto comma, in una precedente formulazione avevamo utilizzato il termine « è comandato » - per quel che riguarda il personale che deve prestare servizio presso il Ministero della sanità - ma sono sorte alcune perplessità, perché in definitiva si verrebbe a disporre il comando di un personale che non appartiene più a nessuno poiché l'ente originario di appartenenza è sciolto. Allora si è preferito il termine « è assegnato », anche per evitare possibili motivi di ricorso.

Nell'ultimo comma il riferimento alla legge 20 marzo 1975, n. 70, rende esplicito che riconosciamo validi i diritti acquisiti alla data del 1° ottobre 1974, e che - ai sensi della legge - troveranno applicazione solo in funzione di un accordo sindacale relativo al parastato, la cui discussione - fra l'altro - ha luogo in questi giorni.

Nell'ultimo periodo si afferma. « Agli atti amministrativi necessari provvede il Ministero della sanità ». Anche a questo proposito erano sorte delle difficoltà per l'intervento della commissione di liquidazione, prevista presso il Ministero del tesoro; con la dizione adottata pensiamo di avere risolto anche queste perplessità, tenendo conto che il personale della sede centrale verrà assegnato al Ministero della sanità e sarà pertanto disponibile per assolvere questi compiti e queste funzioni.

Avendo così modificato l'articolo 6, riteniamo di aver assolto il nostro compito che era quello di non ignorare le esigenze manifestate dal personale.

GASCO. Prendo atto del lavoro notevole che è stato fatto e che risolve gran parte dei problemi relativi al personale.

C'è tuttavia ancora un problema aperto, per il quale ho presentato un subemendamento da inserire dopo il primo periodo del primo comma e su cui desidero richiamare l'attenzione del relatore, dichiarandomi disposto, nel contempo, a modificarlo o a ritirarlo se avessi la certezza che questo problema possa essere risolto in altra maniera.

I dipendenti che sono attualmente in forza all'ONMI, sono entrati quando questo ente aveva una caratteristica nazionale e quindi era loro possibile ottenere dei trasferimenti da una provincia all'altra, in relazione alle proprie necessità familiari.

Oggi si è decretato lo scioglimento dell'ONMI a decorrere dal 1° gennaio 1976, per cui non penso che in questo mese, che abbiamo praticamente a disposizione, sia pensabile di soddisfare tutte le richieste di trasferimento che, mi risulta, sono giacenti da tempo. Si è infatti avuta una stasi nella concessione dei trasferimenti, perché molte province non li concedevano più, non sapendo in che modo sostituire il personale trasferito.

Con questo emendamento tenderei a stabilire che il Ministero della sanità, in questo periodo nel quale si prevede il passaggio del personale alle regioni, sia autorizzato a prendere in considerazione queste domande di trasferimento. Mi sembra giusto e logico consentire questa possibilità, in quanto chi aveva scelto di prestare servizio presso l'ONMI sapeva di poter eventualmente essere trasferito e di potersi, pertanto, seguire la famiglia. Al contrario, ora i dipendenti dell'ONMI che saranno assegnati alle province non potranno usufruire di tale possibilità, dato che i regolamenti di tali enti non prevedono la possibilità di trasferimento, se non tramite concorso presso un altro ente provinciale.

Se il relatore mi assicura che la possibilità di trasferimento può essere prevista, sono disposto a ritirare il mio subemendamento; altrimenti prego la Commissione di voler tener conto di questo aspetto al fine di non creare grossi problemi ai dipendenti dell'ONMI.

BOFFARDI INES. Gran parte del mio emendamento è superata dalle proposte fatte dal relatore; desidererei soltanto che fosse accettata l'aggiunta delle parole « resta salva la facoltà di opzione per il passaggio alle regioni e ad altri enti pubblici ».

FERRI MARIO, *Relatore*. Anche questo è detto nel mio emendamento sostitutivo dell'articolo 6.

BOFFARDI INES. Se è già recepito, ritiro i miei emendamenti, al primo, secondo e terzo comma. Insisterei per l'aggiunta del quinto e sesto comma da me proposti.

FERRI MARIO, *Relatore*. Anche queste esigenze sono richiamate nel mio articolo sostitutivo del testo originario dell'articolo 6.

MORINI. Desidero fare alcune osservazioni. L'articolo 6, come ora proposto dal relatore, mi ha indotto a non presentare due norme transitorie che avevo predisposto. Infatti, la nuova formulazione proposta, conforme al parere della I Commissione affari costituzionali, puntualizza le scelte fatte in tema di trattamento del personale: il problema del parastato, il riconoscimento dei diritti del personale trasferito da un ente all'altro, la scelta delle province e dei comuni, nonché delle regioni, ed, infine, la possibilità, a domanda, di essere inseriti nel ruolo unico di cui all'articolo 6 della legge n. 382 del 1975.

Mi pare che l'articolo 6, così formulato, sia sufficiente a fugare ogni timore nel personale che verrà coinvolto in questa operazione di riforma, nonché ad evitare che siano concessi eccessivi diritti.

Non condivido, invece, il suo emendamento del collega Gasco. Finché permane la struttura dell'ONMI, l'ente ha la possibilità di accogliere le giuste richieste del personale e può trasferirlo da una provincia all'altra. Al contrario, un dipendente sa bene che se viene assunto da un comune o da una provincia deve attenersi ai doveri e può godere dei diritti che comporta l'assunzione in un ente locale.

Non so con precisione quante siano attualmente le domande di trasferimento presentate all'ONMI, credo, però, che il personale di tale istituto sia uno dei più legati al territorio in cui opera: non ho mai saputo di personale che abbia chiesto di essere trasferito.

GASCO. Non vi sono stati trasferimenti perché non si sapeva come fare a sostituire il personale.

MORINI. Queste sono esigenze funzionali. Per me si tratta solo dell'irrigidimento di un potere che l'OMNI può esercitare; e può continuare a farlo benissimo, salvo, evidentemente, le esigenze funzionali di cui parlavo prima.

PRESIDENTE. L'onorevole Boffardi ritira il suo emendamento aggiuntivo di due commi all'articolo 6, che il relatore ha dichiarato recepiti nel nuovo testo dell'articolo 6 da lui proposto?

BOFFARDI INES. Vorrei delle spiegazioni.

FERRI MARIO, *Relatore*. Sono contrario all'istituzione di nuovi concorsi: questo personale verrà immesso nei ruoli e seguirà le sorti degli altri dipendenti degli enti in cui verrà inserito, rispettando così una norma contenuta nella legge n. 382 del 1975, in materia di trasferimenti.

Per quanto riguarda l'anzianità di servizio, credo che l'ultimo periodo del mio articolo 6 soddisfi questa esigenza, senza nulla togliere e nulla aggiungere.

Pregherei, pertanto, l'onorevole Ines Boffardi di voler ritirare i suoi emendamenti, convenendo con me che tutte le esigenze che ci erano state prospettate sono state accolte.

Capisco lo spirito del subemendamento del collega Gasco, però non vorrei che accadesse proprio ciò di cui parlava poc'anzi lui stesso e cioè che eventuali trasferimenti prescindessero dalle reali esigenze dell'ente e che si arrivasse a situazioni tali per cui, in alcune sedi, si abbia personale in sovrannumero e in altre il contrario, per cui l'ente ricettore sarebbe danneggiato da un provvedimento preso *in extremis*.

Sono d'accordo col collega Morini quando afferma che, oggi come oggi, nulla vieta alla direzione dell'ONMI di procedere agli eventuali trasferimenti del personale, tenendo sempre conto delle esigenze delle diverse sedi, nonché del personale medesimo.

Per questi motivi non sono d'accordo con le proposte di emendamento.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore e contrario agli altri emendamenti.

BOFFARDI INES. Ritiro tutti gli emendamenti a questo articolo.

GASCO. Anch'io ritiro il mio subemendamento e mi riprometto di trasformarlo in ordine del giorno.

VENTUROLI. A nome anche del gruppo comunista vorrei dichiarare che voteremo questo articolo emendato secondo la proposta del relatore, perché ne riconosciamo la « sofferenza creatrice » — chiamiamola così — e non vogliamo ritardare l'iter del provvedimento. Però non possiamo tacere la nostra viva preoccupazione per questo modo di comportarsi, nell'affrontare questi problemi, proprio nel momento in cui — se non erro ieri — il Parlamento ha costituito una commissione di indagine sulla cosiddetta « giungla retributiva ».

Con questa normativa, infatti, una parte del personale trasferita agli enti locali — dove già esistono trattamenti economici assai differenziati — verrà a percepire molto più di quanto percepiva prima e più di quanto percepiranno altri colleghi.

Per queste ragioni riteniamo che vi sia una contraddizione palese in questa normativa, rispetto allo sforzo di riuscire a disciplinare la « giungla retributiva ».

Diciamo questo — ripeto — con senso di responsabilità, perché ci rendiamo conto che si tratta di una materia molto complessa, però riteniamo che non sia questo il modo migliore per risolvere tali problemi. Se ci fosse stato un problema di sperequazione negativa, nel passaggio dall'attuale rapporto d'impiego al nuovo, avremmo compreso che era più che legittimo salvaguardare i diritti acquisiti; ma in questo modo si va ben al di là dell'acquisizione dei diritti che sono maturati con la legge n. 382.

Per queste ragioni abbiamo inteso scindere le nostre responsabilità nei confronti di questo testo dell'articolo 6. Il nostro atteggiamento non è certamente negativo nei confronti del personale, però, quando si affrontano problemi così delicati, non bisogna lasciarsi trasportare dalla preoccupazione di dare ragione anche quando non c'è.

Sono state qui invocate le pressioni dei sindacati, c'è stato addirittura uno sciopero proclamato, in maniera inopinata, per meri interessi settoriali. Il legislatore non può lasciarsi vincolare, o per dire meglio coartare, da questo tipo di pressioni, deve sentirsi più libero — a nostro parere — perché deve decidere nell'interesse della collettività e non di un solo gruppo.

Per quanto concerne tutti gli apprezzamenti che anche fuori di qui sono stati adottati per rappresentare la nostra posizione come ostile al personale, c'è da dire che il nostro gruppo è stato il primo a porre mano ad un'opera di risanamento e di bonifica — anche se con i risultati modesti che sappiamo — e a volere che il personale fosse trattato adeguatamente rispetto alle funzioni importanti che svolgeva. Ci sentiamo, dunque, l'animo tranquillo rispetto a tali appunti, perché il nostro atteggiamento è stato sempre dettato soltanto dalla preoccupazione di tutelare gli interessi del paese.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo interamente sostitutivo proposto dal relatore, favorevole il Governo

(E approvato).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
DEL DUCA

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

Le domande del personale che ai sensi del quarto comma del precedente articolo 6, chiesto l'assegnazione ad una delle amministrazioni dello Stato o ad altri enti pubblici, devono essere presentate all'ufficio liquidatore entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro i successivi 30 giorni, dal ricevimento della domanda, l'ufficio liquidatore trasmette le richieste alla Presidenza del Consiglio, la quale provvederà a collocare il personale stesso con il rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite nel ruolo unico di cui alla lettera b) dell'articolo 6 della legge 20 agosto 1975, n. 382.

Per il personale avventizio dell'ente, il trasferimento alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato avviene mediante collocamento nelle categorie non di ruolo, di cui alla tabella annessa al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianità già maturata.

Fino alla definitiva collocazione del personale iscritto nel ruolo unico di cui sopra presso singole amministrazioni dello Stato,

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1975

o di altri enti pubblici, il personale stesso è comandato a prestare servizio presso le amministrazioni statali che ne abbiano necessità.

Il relatore, onorevole Mario Ferri, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo comma.

L'onorevole Ines Boffardi ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire le parole: ad una delle amministrazioni dello Stato *con le altre:* ad una regione;

Al secondo comma sostituire le parole: alla Presidenza del Consiglio ecc. *con le altre:* alle amministrazioni interessate, le quali devono pronunciarsi entro i successivi trenta giorni ;

Sopprimere i commi terzo e quarto.

FERRI MARIO, *Relatore.* Il mio emendamento tende a sopprimere l'ultimo comma, perché l'indicazione è già comparsa nel testo dell'articolo 6 che abbiamo appena approvato e, quindi, si tratterebbe di una ripetizione.

BOFFARDI INES. Circa la soppressione del terzo comma da me proposta vorrei sottolineare che si tratta di garantire la tutela dei diritti acquisiti nelle amministrazioni di provenienza, perché in realtà il personale non di ruolo, per espressa norma sancita nel regolamento dell'ONMI, ha diritto allo stesso trattamento giuridico previsto per il personale di ruolo.

FERRI MARIO, *Relatore.* Circa la soluzione proposta nel testo vorrei osservare che non avremmo potuto fare diversamente perché, per quanto riguarda il riferimento all'amministrazione dello Stato, siamo vincolati dalla normativa della legge n. 382. D'altra parte abbiamo appena approvato l'articolo 6 che prevede la costituzione di un ruolo unico presso la Presidenza del Consiglio e in questo ambito noi non possiamo intervenire.

Per quanto riguarda il terzo comma, devo pure ricordare che siamo vincolati da indicazioni già seguite dal Parlamento ed avallate da una serie di voti e decisioni riferite al personale della GESCAL, per cui non è possibile prevedere in questo caso un trattamento diverso.

BOFFARDI INES. Nel caso in esame mi pare che il personale dell'ONMI verrebbe ad essere danneggiato. Mi riferisco, a quanto prima detto dal collega Venturoli cioè che non bisogna creare delle disparità di trattamento.

FERRI MARIO, *Relatore.* Lasciamo al personale l'anzianità maturata. Non vedo, oltre ciò, cosa si possa fare.

MORINI. Le osservazioni dell'onorevole Ines Boffardi sarebbero più pertinenti se riferite all'articolo 9.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità.* Il Governo è d'accordo col relatore.

BOFFARDI INES. Poiché il collega Morini mi suggerisce di parlare di questo argomento riferendomi all'articolo 9, ritiro i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 7, di cui il relatore ha proposto la soppressione

(È respinto).

L'ultimo comma dell'articolo 7 s'intende pertanto soppresso.

Pongo in votazione l'articolo 7 del suo complesso con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

Il personale trasferito a sensi della presente legge è iscritto, ai fini del trattamento di pensione, alla CPDEL o alla CPS

Tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini dei preesistenti ordinamenti di quiescenza sono riconosciuti ai fini dei corrispondenti trattamenti di pensione e di previdenza della CPDEL o della CPS.

I contributi relativi ai servizi o periodi di cui al precedente comma, versati all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia e i superstiti o nei fondi sostitutivi di detta assicurazione, ove costituiti, sono trasferiti nella cassa pensione dei dipendenti enti locali (CPDEL) o nella cassa previdenza sanitaria (CPS)

Al personale trasferito allo Stato si applicano le disposizioni sul trattamento pensionistico stabilito per i dipendenti dello Stato dal testo unico 29 dicembre 1973

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1975

n. 1092. Per il periodo precedente al trasferimento è effettuato il ricongiungimento dei servizi ai sensi dell'articolo 12 del predetto testo unico.

Sia per il personale trasferito allo Stato, sia per quello trasferito alle regioni, è fatto salvo il diritto di optare per il mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'opzione deve essere esercitata entro 6 mesi dalla comunicazione del provvedimento di trasferimento. Al personale che opti per la predetta assicurazione non si applicano i precedenti commi del presente articolo.

L'onorevole Boffardi Ines ha presentato i seguenti emendamenti:

Aggiungere al terzo comma le parole « o nella cassa pensione sanitari (CPS) ».

Sostituire il quinto comma con il seguente:

« In ogni caso è fatto salvo il diritto di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di trasferimento ».

BOFFARDI INES. Si propone di aggiungere al terzo comma il riferimento alla cassa pensione sanitari. Ho proposto, inoltre, la sostituzione del quinto comma.

FERRI MARIO, *Relatore*. Questi aspetti sono stati recepiti nella stesura definitiva dell'articolo.

BOFFARDI INES. Abbiamo preso visione solo all'ultimo momento del testo definitivo del Comitato ristretto. Sono stata la prima a presentare delle proposte di modifica; evidentemente i colleghi hanno avuto modo di leggerle e le hanno fatte proprie. Che non mi si dica però di far perdere del tempo! Ritiro gli emendamenti.

Pongo in votazione l'articolo 8
(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo

ART. 9.

Il personale trasferito alle regioni è iscritto, ai fini dell'assistenza malattie e della buonuscita, all'INADEL

Quello che, viene trasferito allo Stato, è iscritto ai medesimi fini, all'ENPAS.

L'indennità di buonuscita sarà liquidata agli interessati da parte dei predetti enti, per i periodi di servizio prestati presso lo Stato o la regione, nella misura prevista per il relativo personale e, per il periodo di servizio prestato presso l'ONMI nella misura prevista dal regolamento per il trattamento di quiescenza del personale del predetto ente. L'ufficio liquidatore verserà all'INADEL ed all'ENPAS per conto dell'ONMI l'importo delle indennità di anzianità maturate all'atto del trasferimento, sulla base del citato regolamento, da ciascun dipendente trasferito, rispettivamente, alle regioni od allo Stato.

L'onorevole Boffardi Ines ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

« Ai fini dell'assistenza malattia, il personale è iscritto agli istituti previsti dagli enti presso i quali è trasferito.

Ai fini del trattamento di quiescenza, il personale è iscritto agli istituti previsti dagli enti presso i quali è trasferito e conserva l'indennità nella misura stabilita dal regolamento per il trattamento di quiescenza dell'ONMI. L'ufficio liquidatore verserà agli istituti predetti, per conto dell'ONMI, l'importo delle indennità maturate all'atto del trasferimento, sulla base del citato regolamento, da ciascun dipendente trasferito ».

Tale emendamento è recepito dal testo per la prima parte, ma non per la seconda.

MORINI. Colgo l'occasione per rispondere alle precedenti osservazioni del collega Venturoli in rapporto all'emendamento Boffardi Ines, che non può essere accettato in quanto la legge sul parastato va accettata nel bene e nel male.

Purtroppo, in questo caso, l'effetto è negativo per i dipendenti dell'ONMI, dato che vengono a perdere un trattamento di favore con l'applicazione delle norme che regolano il passaggio dei dipendenti del parastato ad altri enti anche per quanto riguarda il trattamento pensionistico. D'altro canto la applicazione di dette norme è una questione di coerenza, oltre che di moralizzazione: un anno fa, infatti, la Commissione lavoro

ha mantenuto questi privilegi per i dipendenti del reparto traumatologico, per l'ex Croce rossa e per l'ex Eastman.

Per questi motivi invito la collega Ines Boffardi a ritirare il suo emendamento.

BOFFARDI INES. Capisco il punto di vista dell'onorevole Morini, ritengo, però, che i diritti maturati ed acquisiti non possono essere alienati.

È vero che esiste una legge che ci vincola ma è altrettanto vero che, se noi specificiamo che sono mantenuti i diritti acquisiti, facciamo una cosa giusta e non andiamo contro ad alcuna norma già emanata.

FERRI MARIO, Relatore. Vorrei far presente alla collega Ines Boffardi che l'articolo 2 della legge n. 70 prevede che per il personale trasferito, compreso quello collocato nei ruoli ad esaurimento, si applicano le norme sullo stato giuridico e i trattamenti di attività e di quiescenza previsti per il personale dell'ente destinatario; le eventuali differenze di trattamento economico potranno essere regolate con assegni *ad personam*.

Non possiamo violare il preciso dettato della legge; dobbiamo rispettare questa norma giuridica; pertanto non sono in grado di esprimere un parere favorevole su questo emendamento così come è stato proposto.

FOSCHI, Sottosegretario di Stato per la sanità. Sono d'accordo con il relatore.

BOFFARDI INES. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

Il contributo statale di cui all'articolo 7, primo comma, n. 1 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, è soppresso.

Fino alla riforma dell'ordinamento finanziario delle regioni e degli enti locali, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato sarà costituito annualmente un fondo speciale da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro,

adeguato alle occorrenze delle funzioni trasferite a norme della presente legge e comunque di importo non inferiore a quello riferito all'anno 1976.

Il fondo anzidetto, per l'anno 1976, è stabilito nella somma di lire 71.500.000.000.

Il fondo di cui ai precedenti commi è ripartito tra le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonché tra le province di Trento e Bolzano, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con decreto del ministro del tesoro, in proporzione alla spesa mediamente sostenuta dall'ONMI nel triennio 1973-1975 in ciascuna delle regioni.

Le regioni, con legge di bilancio, assegnano alle province ed ai comuni le somme necessarie all'esercizio delle funzioni ad esse attribuite.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1976, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 2584 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore, onorevole Mario Ferri, ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo:

ART. 10.

Il contributo statale di cui all'articolo 7, primo comma, n. 1 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, è soppresso.

Fino alla riforma dell'ordinamento finanziario delle regioni e degli enti locali, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato sarà costituito annualmente un fondo speciale da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, adeguato alle occorrenze delle funzioni trasferite a norma della presente legge e comunque di importo non inferiore a quello riferito all'anno 1976.

Il fondo anzidetto, per l'anno 1976, è stabilito nella somma di lire 70.163.000.000.

Il fondo di cui ai precedenti commi è ripartito tra le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonché tra le province di Trento e Bolzano, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con decreto del ministro del tesoro, in proporzione alla spesa mediamente sostenuta dal-

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1975

L'ONMI nel triennio 1973-1975 in ciascuna delle regioni.

Le regioni, con legge di bilancio, assegnano alle province ed ai comuni le somme necessarie all'esercizio delle funzioni ad esse attribuite.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1976, valutato in lire 71.500.000.000 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 2584 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

FERRI MARIO, *Relatore*. Il testo che il presidente ha appena finito di leggere è l'ultima stesura di questo travagliato articolo. Su questo stesso testo abbiamo ottenuto il nulla osta della V Commissione bilancio.

Come si noterà vi è una riduzione di 1 miliardo e 337 milioni rispetto allo stanziamento che è in bilancio, perché questa somma è quella occorrente per le retribuzioni a cui dovrà provvedere il Ministero per la sanità a favore del personale della sede centrale che viene assegnato allo stesso ministero.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Chiederei se possibile di accantonare momentaneamente questo articolo, perché desidererei poter avere del tempo per riflettere. La stesura dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 10, che mi è stata sottoposta solo in questo momento presenta indubbiamente degli elementi piuttosto sorprendenti per me. Innanzi tutto vi è il fatto che il fondo speciale di cui al secondo comma verrebbe iscritto nel bilancio del Ministero del tesoro e che il riparto del fondo stesso avverrebbe per mezzo di decreti del ministro del tesoro.

Tutto ciò significa svuotare definitivamente di ogni competenza il Ministero della sanità in questa materia. Questo è assolutamente inaccettabile e pertanto non posso dare un parere favorevole a tale articolo.

Il secondo aspetto è forse soltanto di dettaglio e concerne la riduzione dell'ammontare del fondo speciale. Capisco che l'intendimento sia stato quello di consentire di provvedere al pagamento delle spese per il personale della sede centrale, però

bisogna esplicitamente scrivere che al pagamento del personale si fa fronte sulla capienza del capitolo 2854 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, perché altrimenti questo punto potrebbe rimanere incerto. E questo spiega il perché per l'anno 1976 l'ammontare del fondo speciale è di poco più di 70 miliardi e non di 71 miliardi e mezzo. Però credo che questo sia un problema di dettaglio che può essere precisato.

Per il resto, invece, ritengo che si tratti di una questione di fondo sulla quale non vorrei giungere ad estreme conseguenze. Pertanto, se possibile, vorrei cercare di chiarire le mie perplessità.

In ogni caso se l'articolo conserva la formulazione attuale non posso non essere contrario.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, l'articolo 10 viene, per il momento accantonato.

(Così rimane stabilito).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 11.

Le regioni, le province ed i comuni si sostituiscono all'ONMI, ai suoi organi centrali e periferici, in tutti i rapporti giuridici nascenti da convenzioni relative ai servizi di assistenza espletati dall'ente.

(È approvato).

L'onorevole Ines Boffardi ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 11-bis.

Agli specialisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operano nei consultori dell'ONMI in base all'accordo nazionale Federazione nazionale ordine dei medici ed enti mutualistici stipulato il 14 aprile 1972, continueranno ad applicarsi le norme dell'accordo suddetto e delle successive modificazioni fino a quando, con legge regionale, non sarà data una diversa disciplina alla materia.

BOFFARDI INES. L'articolo, che si spiega da solo, riguarda ben 3360 specialisti tra pediatri, ostetrici, dermosifilopatici, fisiologi e così via.

Questo personale costituisce un patrimonio di esperienze e competenze che si ritiene debba essere attentamente valutato dagli enti locali cui è destinato.

FERRI MARIO, *Relatore*. Sono contrario all'articolo aggiuntivo Ines Boffardi perché ritengo che il problema sia stato risolto dall'articolo 11 dove viene stabilito che le regioni, le province ed i comuni si sostituiscono agli organi centrali o periferici dell'ONMI in tutti i rapporti giuridici relativi ai rapporti di assistenza.

Pregherei, pertanto, l'onorevole Ines Boffardi di volerlo ritirare.

BOFFARDI INES. Questo è vero. Non vorrei però, e parlo in base alla mia esperienza, che prima che le regioni attuino la loro normativa, si tenti di cambiare le cose, cioè di mutare i rapporti giuridici esistenti.

FERRI MARIO, *Relatore*. Se stabiliamo che devono essere rispettate le convenzioni sottoscritte dall'ONMI, non vedo come si possano fare cambiamenti.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Pregherei l'onorevole Ines Boffardi di trasformare il suo articolo aggiuntivo in ordine del giorno. Infatti, poiché in altra sede si sta provvedendo all'attuazione della convenzione nazionale unica, tale ordine del giorno potrebbe tendere a far sì che tale personale specialistico rientri nella formulazione di tale accordo. È una materia che si sta affrontando in questo periodo. Siccome risale al 1972, adesso si sta rifacendo tutto per tutti. In pratica, anche questa normativa rientra nella logica della convenzione unica.

BOFFARDI INES. Se nella normativa che le regioni vanno predisponendo, viceversa, vengono stabilite diverse norme in materia, occorrerebbe precisare di attendere questa convenzione.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Non si può, onorevole Ines Boffardi, inserire nel provvedimento in discussione l'articolo aggiuntivo che lei ha presentato. Pertanto, la invito a trasformarlo in ordine del giorno.

BOFFARDI INES. Ritiro il mio articolo aggiuntivo riservandomi di trasformarlo in

ordine del giorno. Desidero però precisare che quanto è contenuto in detto articolo aggiuntivo deve intendersi compreso nell'articolo 11.

PRESIDENTE. L'onorevole Morini ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 12.

Sino all'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al precedente articolo 4, ed in caso sino al 31 dicembre 1976 le amministrazioni provinciali e l'amministrazione comunale di Roma nonché le amministrazioni comunali relativamente agli asili nido provvedono a decorrere dal 1° gennaio 1976 in via di anticipazione di cassa in favore del personale loro assegnato al pagamento delle competenze spettanti al personale stesso in virtù della normativa vigente nonché dell'accordo di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Le amministrazioni provinciali e l'amministrazione comunale di Roma relativamente a tutti i servizi precedentemente gestiti dai comitati provinciali ONMI e dal comitato comunale ONMI di Roma nonché le amministrazioni comunali relativamente agli asili nido provvedono ad anticipare quanto strettamente necessario e succedono immediatamente all'ONMI secondo quanto previsto dall'articolo 12.

Le amministrazioni riceventi provvedono sino alla definizione delle posizioni individuali ad erogare le competenze spettanti al personale sulla base dello stipendio percepito nel mese di dicembre 1975, fatte salve l'adeguamento della misura mensile dell'indennità integrativa speciale e l'applicazione dei provvedimenti adottati dal Ministero della sanità in applicazione del secondo comma dell'articolo precedente.

A tal fine le singole amministrazioni sono autorizzate ad iscrivere nel proprio bilancio fra le partite di giro i necessari stanziamenti di spesa nonché i capitoli di entrata corrispondenti ai relativi recuperi a carico del bilancio regionale in relazione al quinto comma dell'articolo 10. Le regioni in caso di necessità possono procedere ad anticipazioni mensili di fondi a favore dei comuni.

MORINI. Illustro brevemente questa tormentata norma transitoria che, nei discorsi amichevoli che si sono fatti, pare sia diventata un mio « pallino » mentre non lo è.

Lo scambio utile di chiarimenti che vi è stato con la I Commissione affari costituzionali ha permesso di arrivare ad una normativa transitoria di questo genere, intesa a rispettare i tempi che ci siamo prefissi.

L'articolo aggiuntivo in esame è minuzioso; ma non ci si deve scandalizzare della sua minuziosità quasi pedantesca perché si tratta di una norma transitoria destinata a decadere nel giro di pochi mesi o comunque, al massimo, di un anno.

Il richiamo all'indennità integrativa speciale, che si legge alla fine del terzo comma dell'articolo aggiuntivo, ha dei precedenti, perché purtroppo in certi organismi si è continuato a pagare in via d'acconto lo stipendio senza adeguarlo al carovita.

È una norma costruttiva che si ispira alla logica di far funzionare il trasferimento delle competenze alle regioni in termini meccanici. Il gruppo democristiano si era riunito ed era riuscito a superare la difficoltà dei tempi proprio attraverso questa norma.

PRESIDENTE. L'onorevole Cecilia Chiovini ha presentato i seguenti emendamenti all'articolo aggiuntivo Morini:

Sopprimere il primo comma.

Al terzo comma, dopo le parole: le competenze spettanti al personale aggiungere le altre: in via di anticipazioni di cassa.

Aggiungere il comma seguente: Tutte le norme transitorie di anticipazione previste per le amministrazioni provinciali devono intendersi applicate altresì all'amministrazione comunale di Roma ».

CHIOVINI CECILIA. Capisco lo spirito che ha animato il collega Morini nella presentazione del suo articolo aggiuntivo, che è quello di evitare qualsiasi interruzione dei tempi che ci siamo prefissi. Però credo che dobbiamo evitare anche di dire due volte la stessa cosa ed a tal fine ho presentato tre emendamenti.

Il primo di essi, soppressivo del primo comma dell'articolo aggiuntivo, si giustifica col fatto che si ritrova lo stesso concetto nel terzo comma dell'articolo stesso, anche in dipendenza del fatto che già nell'articolo 6 precedentemente votato si fa cenno al problema. Inoltre l'onorevole Morini vuole far riferimento anche ad una anticipazione di cassa.

Ritengo che sarebbe opportuno che noi riformulassimo l'articolo aggiuntivo sopprimendone il primo comma e facendo in modo che tutto rientri nel terzo comma, modificato dal mio secondo emendamento.

MORINI. Poiché sono d'accordo con le obiezioni sollevate dalla collega Cecilia Chiovini, riformulerò il testo dell'articolo aggiuntivo, da me presentato, integrandolo con i suoi emendamenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Morini, dopo aver accettato gli emendamenti Chiovini Cecilia, ha presentato la seguente nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo:

ART. 12.

Le amministrazioni provinciali e l'amministrazione comunale di Roma relativamente a tutti i servizi precedentemente gestiti dai comitati provinciali ONMI e dal comitato comunale ONMI di Roma, nonché le amministrazioni comunali relativamente agli asili-nido, provvedono ad anticipare quanto strettamente necessario e succedono immediatamente all'ONMI secondo quanto previsto dall'articolo 11.

Le amministrazioni riceventi provvedono sino alla definizione delle posizioni individuali ad erogare le competenze spettanti al personale in via di anticipazione di cassa sulla base dello stipendio percepito nel mese di dicembre 1975, fatti salvi l'adeguamento della misura mensile dell'indennità integrativa speciale e l'applicazione dei provvedimenti adottati dal Ministero della sanità in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 6.

A tal fine le singole amministrazioni sono autorizzate ad iscrivere nel proprio bilancio fra le partite di giro i necessari stanziamenti di spesa nonché i capitoli di entrata corrispondenti ai relativi recuperi a carico del bilancio regionale in relazione al quinto comma dell'articolo 10. Le regioni in caso di necessità possono procedere ad anticipazioni mensili di fondi a favore dei comuni.

Tutte le norme transitorie di anticipazione previste per le amministrazioni provinciali devono intendersi applicate altresì all'amministrazione comunale di Roma ».

FERRI MARIO, *Relatore*. Sono favorevole.

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1975

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Riprendiamo l'esame degli articoli precedentemente accantonati.

Ricordo che all'articolo 3 oltre all'emendamento interamente sostitutivo Ines Boffardi, il relatore, onorevole Mario Ferri, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere al primo comma, dopo le parole: comuni, le altre: in cui hanno sede dette istituzioni.

L'onorevole Gasco ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere al primo comma, dopo le parole: asili nido, le altre: e ai consultori comunali.

Al secondo comma sostituire le parole: le funzioni amministrative esercitate, con le altre: tutte le funzioni amministrative di fatto esercitate.

GASCO. Ritiro l'emendamento pressivo al primo comma. Mantengo l'altro.

FERRI MARIO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Gasco al secondo comma in quanto serve a chiarire che, se i comitati provinciali, come di fatto avviene, esplicano attività di tipo consultorio, queste funzioni rimangono attribuite alla provincia.

BOFFARDI INES. Sono favorevole all'emendamento del collega Gasco, pertanto ritiro il mio interamente sostitutivo dell'articolo 3 e da me precedentemente presentato.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Sono d'accordo sugli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il periodo del primo comma, dell'articolo 3, di cui il relatore ha chiesto la soppressione.
(È respinto).

Il periodo s'intende pertanto soppresso. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Gasco al secondo comma, favorevoli il relatore e il Governo.

(È approvato).

INNOCENTI. Poiché sono state accolte le osservazioni da me precedentemente svolte, voterò a favore dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

PRESIDENTE. Ricordo che all'articolo 10 il relatore ha presentato un emendamento interamente sostitutivo, di cui è stata data precedentemente lettura.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Sull'articolo 10 nella formulazione proposta dal relatore non posso che riconfermare quanto illustrato precedentemente.

Gli elementi che sono riuscito ad acquisire, non sono sufficienti a modificare il mio giudizio contrario sul testo dell'articolo.

Si è ritenuto, infatti, da parte della V Commissione bilancio che non sia rilevante iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, e non del tesoro, il fondo di cui al secondo comma dell'articolo 10.

Mi permetto di dire che non sono d'accordo perché stiamo operando, in materia di riforma sanitaria, anche con l'obiettivo di ricondurre ad unità le competenze fin'ora esercitate da più ministeri; in secondo luogo perché abbiamo già operato delle scelte in questo senso, e recentemente per quanto attiene alla legge n. 386 del 1974, costitutiva del fondo ospedaliero nazionale. Quest'ultimo, non a caso, è iscritto nello stato di previsione del Ministero della sanità; esso segue le stesse modalità di distribuzione previste dal progetto di legge in discussione, si procede cioè sentito il parere della commissione interregionale e con l'adozione di certi parametri.

Il testo dell'articolo 10 ora in esame precisa che il fondo è ripartito fra le regioni a statuto speciale ed ordinario con decreto del Ministero del tesoro, in proporzione alla spesa sostenuta dall'ONMI in ciascuna delle regioni suddette. Questa ripartizione dovrebbe avvenire secondo gli stessi criteri che regolano l'attuazione della legge n. 386 in merito al fondo ospedaliero, che però ripeto, non è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, ma in quello del Ministero della sanità e che prevede la partecipazione, alla definizione del citato decreto, del ministero competente.

In una logica di elusione delle responsabilità e secondo una visione burocratica la scelta dell'attribuzione delle competenze al Ministero del tesoro potrebbe pure essere giustificata; e forse è proprio questo il motivo per cui nessuno ha sottolineato tale illogico criterio. Però, in termini politici ed, in particolare, di politica sanitaria, non è accettabile che questa materia venga trasferita tra le competenze del Ministero del tesoro, che ha solo una visione economicistica del problema. Questa scelta, infatti, non trova neppure una giustificazione nella annosa vicenda che riguarda i rapporti tra i due ministeri - in cui, invece, si colloca la legge n. 386 - e tra questi ultimi e le regioni.

Credo che, per quanto concerne la legge n. 386 se una certa regolarità nella erogazione dei fondi vi è stata, ciò è dovuto al fatto che il Ministero della sanità ha svolto un certo ruolo; diversamente sarebbe stato molto più difficile individuare il tipo di ripartizione dei fondi da operare.

Ritengo di dover sottolineare la irrinunciabilità di queste considerazioni, così come ribadisco che è necessario precisare formalmente, per quanto attiene all'ultimo comma, che alle spese per il personale, di cui all'articolo 6, si provvede tramite i fondi di cui al capitolo 2584 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, così come è avvenuto negli anni precedenti.

Non capisco perché, proprio al momento della riforma sanitaria, si debba tornare indietro.

D'altra parte, poiché non intendo in alcun modo ritardare l'iter del provvedimento in discussione, non userò alcuno degli strumenti che il Governo ha a disposizione per rinviare la seduta.

Però deve risultare chiaro e tutti i colleghi ne devono essere consapevoli che il Governo ripeterà necessariamente queste stesse considerazioni al Senato, anche perché non si possa dire che esso tiene un atteggiamento alla Camera ed uno diverso al Senato.

ZAFFANELLA. Concordo con le valutazioni del sottosegretario Foschi sia nella forma, sia nel merito e lo ringrazio per le sue conclusioni tese a non far uso dei poteri che il Governo ha per non ritardare l'iter del provvedimento. Noi siamo pronti a ridiscutere e a recepire gli eventuali ag-

giustamenti che si riterrà opportuno introdurre al Senato.

RAMPA. La questione sollevata non è certamente di poco conto perché riguarda un tipo di scelte, che competono al Parlamento, circa il ruolo che il Ministero della sanità deve avere, anche in vista della riforma sanitaria, nonché della esistenza delle regioni e delle altre articolazioni minori.

Prendo atto con soddisfazione, a nome del gruppo della democrazia cristiana, che il Governo non ha voluto esercitare i poteri di cui dispone, mostrando una notevole sensibilità politica nei confronti del Parlamento che interpreta anche l'opinione di settori esterni alle Camere.

Non vorrei comunque che tutto ciò potesse apparire come un modo per venire fuori da questo delicato problema, il nostro gruppo ritiene che siamo di fronte ad una questione che va riesaminata al Senato ed eventualmente emendata.

FERRI MARIO, *Relatore*. Nella mia veste di relatore vorrei dire che condivido le apprensioni e le giuste osservazioni del del sottosegretario Foschi; però, siccome abbiamo ricevuto un parere dalla V Commissione bilancio e questo parere è vincolante, non ritengo che sarebbe opportuno in questa sede richiedere un nuovo parere alla V Commissione, anche perché, fra l'altro, questo potrebbe indurre ad andare al di là della stessa destinazione della cifra, per ritornare nel merito della cifra medesima.

Voglio augurarmi che al Senato valgano le stesse considerazioni fatte in questa sede, tenendo presente che, andando verso l'approvazione del disegno di legge che istituisce il servizio sanitario nazionale, anche questi problemi troveranno in quella sede la loro più giusta collocazione.

VENTUROLI. Prima di passare alla votazione dell'articolo 10, vorrei ribadire ancora una volta che il gruppo comunista, nell'approvare questo articolo - insieme a tutta la proposta di legge - oltre a prendere atto con soddisfazione che esso non viene modificato, come invece si aveva ragione di temere per alcune riserve espresse nell'ambito del Governo, non può fare a meno di sottolineare che gli stanziamenti previsti non consentiranno agli enti locali

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1975

cifra stanziata è infatti largamente al di là di assolvere in pieno le loro funzioni. La sotto delle necessità che sono maturate nel tempo. Su questo problema il Governo dovrà assumere un atteggiamento diverso da quello assunto fino a questo momento; noi non vogliamo lasciar passare sotto silenzio che gli enti locali si troveranno nella stessa situazione finanziaria in cui si trovava l'ente che ci si appresta a sciogliere quando gestiva questa attività.

Siamo convinti che il nuovo ordinamento renderà più funzionali queste istituzioni, la stessa competenza attribuita a province, comuni e regioni creerà le condizioni per l'ampliamento della presenza di questi organismi in tutto il paese. Tuttavia non vi è dubbio che rimane aperto il discorso sul fabbisogno finanziario e che lo Stato deve farsi carico di questo problema.

Quindi lo spirito con cui votiamo questo articolo è quello di sottolineare che continueremo nel nostro impegno per adeguare gli stanziamenti alle effettive esigenze di questa attività.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 10, proposto dal relatore, contrario il Governo.

(È approvato).

FERRI MARIO, Relatore. Propongo il seguente titolo del testo unificato: « Scioglimento dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia e trasferimento delle sue funzioni ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Gasco, Morini, Zaffanella e Ines Boffardi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XIV Commissione,

in relazione all'obbligo posto a carico del ministro della sanità dall'articolo 6, comma 1°, di adottare il decreto di trasferimento del personale già dell'ONMI alle province ed ai comuni

impegna il Governo

a trasferire alle amministrazioni provinciali tutto il personale sanitario e parasanitario essenziale per continuare l'esercizio senza

caduta dei livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate dei consultori comunali aventi sede in comuni minori e rurali o aventi caratteristiche di servizio intercomunale.

(0/1239/1/XIV)

FOSCHI, Sottosegretario di Stato per la sanità. Lo accetto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Boffardi Ines, Morini, Cattaneo Petrini Giannina, Gasco, Innocenti, Sisto, Baldi, Barba, Rampa, Del Duca e De Maria hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XIV Commissione,

in relazione alla destinazione allo Stato della sede centrale dell'ente disposta allo articolo 5

impegna il Governo

a destinare tale struttura, comprensiva di ogni bene patrimoniale, arredamento e attrezzatura funzionale ai servizi del Ministero della sanità, tenuta anche presente la assegnazione a detto ministero di tutto il personale della sede centrale.

(0/1239/2/XIV)

FOSCHI, Sottosegretario di Stato per la sanità. Lo accetto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Morini, Fusaro, Cattaneo Petrini Giannina, Del Duca, Barba, Cortese, De Maria, Gasco, Sisto e Innocenti hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XIV Commissione,

in relazione all'obbligo previsto dallo articolo 6, comma primo, a carico del ministro della sanità di adottare il decreto di trasferimento del personale già dell'ONMI alle province e ai comuni

impegna il Governo

affinché sia precisato nel predetto decreto il contingentamento già operato dagli organi centrali del disciolto ente in tema di collocamento anticipato in quiescenza con i benefici della legge n. 336 del 1970 e successive modifiche ed integrazioni in modo che detto contingentamento venga rispettato ed applicato da tutte le amministrazioni locali, provinciali e comunali, che riceveranno nei loro ruoli il personale già dell'ONMI,

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1975

impegna altresì il Governo affinché sia rispettato il sopraccitato contingimento anche per il personale della sede centrale assegnato al Ministero della sanità in attesa dell'inquadramento nel ruolo unico di cui all'articolo 6 lettera b) della legge 22 luglio 1975, n. 382.

(0/1239/3/XIV)

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Morini, Rampa, Del Duca, Cortese, Barba, Gasco, Boffardi Ines, Sislo e Innocenti hanno presentato il seguente ordine del giorno.

« La XIV Commissione,

in relazione all'obbligo posto a carico del Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 6, comma primo, di adottare il decreto di trasferimento del personale già dell'OMNI alle province ed ai comuni

impegna il Governo

a fare in modo che siano precisate in detto decreto per ogni dipendente la qualifica rivestita e le mansioni attribuite, nonché la anzianità acquisita nelle stesse e la indicazione esatta del trattamento economico stipendiale corrisposto nel mese di dicembre 1975 e

impegna altresì il Governo

a fare in modo che detto decreto sia emanato con assoluta tempestività ed urgenza.

(0/1239/4/XIV)

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Lo accetterei qualora venisse sostituita la parola « impegna » con « invita ».

MORINI. Accetto la proposta del Governo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ines Boffardi, Morini, Gasco, Rampa, Barba, Innocenti, Cattaneo Petrini Giannina, Cortese, De Maria, Del Duca e Baldi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XIV Commissione,

impegna il Governo a far sì che agli specialisti che alla data di entrata in vigore della presente legge operano nei consultori ONMI in base all'accordo nazionale Federazione nazionale ordine dei medi-

ci ed enti mutualistici stipulato il 14 aprile 1972 continuino ad applicarsi le norme dell'accordo suddetto e delle successive modificazioni fino alla realizzazione della convenzione unica nazionale nella quale dovrà essere tenuto conto della loro specifica condizione.

(0/1239/5/XIV)

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Lo accetto come raccomandazione, se la parola « impegna » verrà sostituita da « invita ».

BOFFARDI INES. Accetto la proposta del Governo e non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Gasco ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La XIV Commissione,

impegna il Governo affinché, in relazione allo scioglimento dell'ONMI, il ministro della sanità e il commissario dell'Opera provvedano ad accogliere le richieste di trasferimento da provincia a provincia presentate a tutt'oggi da dipendenti dell'ONMI, fatta salva la funzionalità dei servizi.

(0/1239/6/XIV)

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Accolgo l'ordine del giorno come raccomandazione, con la precisazione che, al momento attuale, non sono in grado di valutare esattamente quali siano le conseguenze di una proposta di questo genere. Ho il dubbio che esistano anche una serie di problemi di competenza per materia.

GASCO. Non insisto per la votazione.

CHIOVINI CECILIA. Il gruppo comunista nel dare il consenso allo scioglimento dell'ONMI, intende sottolineare che con questo atto il Parlamento italiano ha aperto le prospettive per un più moderno e razionale servizio di tutela della maternità e dell'infanzia, affidato ai destinatari naturali dei servizi, cioè agli enti locali e alle regioni in virtù dei poteri legislativi in materia di assistenza e di sanità loro attribuiti, così come previsto dalle leggi sui consultori matrimoniali e gli asili nido.

È, quello dello scioglimento dell'ONMI, un primo passo per una più razionale, democratica e più corretta utilizzazione del denaro pubblico, non a caso tuttora distribuito fra i mille rivoli dei cosiddetti enti

inutili. Per questo obiettivo da anni si batte il nostro partito (è del 1960 il primo progetto di scioglimento dell'ONMI), che in questa battaglia è stato affiancato dalle organizzazioni femminili, dagli enti locali, dalle regioni, e da gran parte del personale dello stesso ente che più volte ha richiesto di operare in un servizio più democratico ed efficiente, corrispondente ai principi della medicina preventiva, che valorizzasse le capacità professionali del personale stesso.

Con questo provvedimento, alle regioni è affidato il compito di legiferare al fine di riorganizzare i servizi con quelli già operanti sul territorio nella stessa materia, a seguito dall'applicazione di alcune leggi nazionali (la legge n. 1044 e la legge n. 405: asili nido e consultori).

Questo comporterà maggiori oneri finanziari per le regioni e gli enti locali. Ed è per questo che ci si attendeva dal Governo una maggiore disponibilità finanziaria verso le regioni per far fronte a questi maggiori oneri e non la minaccia fin d'ora (alludo al telegramma inviato dal ministro del tesoro al ministro della sanità di cui ci ha informati il sottosegretario Foschi in una precedente seduta) di ridurre lo stanziamento, già insufficiente, di 71,5 miliardi. Non è questa una dimostrazione di spirito regionalista da parte del Governo, e ci auguriamo che questi orientamenti siano decisamente modificati.

Una considerazione particolare merita il dibattito, avvenuto in Commissione e fuori, e la soluzione adottata per il personale, sulla quale già si è soffermato il collega Venturoli, soluzione da noi non ritenuta la più soddisfacente. Si rischia, infatti, con le misure adottate, di creare nuove condizioni di disparità anziché contribuire a combattere la « giungla retributiva » e le spinte corporative. Ci auguriamo che questo testo trovi rapidamente il consenso dell'altro ramo del Parlamento, sollecitando a tal fine il contributo di ogni forza politica ed in particolare della democrazia cristiana ad adoperarsi in quella sede per superare gli eventuali ostacoli politici che dovessero insorgere.

MORINI. Annuncio il voto favorevole del gruppo democristiano su questo importante provvedimento di riforma del sistema assistenziale italiano, e si tratta di un voto a cui non siamo stati affatto costretti, ma ben-

si un voto che abbiamo positivamente costruito con una nostra precisa iniziativa politica qual è la proposta di legge del 13 agosto 1974, n. 3209 a firma mia e dei colleghi Allocca, Ines Boffardi, Cattaneo Petri, Giannina, De Maria, Gasco, Innocenti, Orsini, Sgarlata, Sisto e Giacinto Urso. Inoltre va ricordato che il testo governativo di riforma sanitaria del ministro Vittorio Colombo conteneva esso pure una precisa scelta politica nei confronti dello scioglimento dell'ONMI e del trasferimento delle sue funzioni agli enti locali, all'articolo 33 del testo stesso. Tengo altresì a precisare che il nostro gruppo è pervenuto a questa posizione politica sulla scorta e confortato da un'ampia consultazione periferica con amministratori locali e con rappresentanze del personale dipendente; queste consultazioni ci hanno spinto in avanti, verso un nuovo assetto territoriale, legato alle istituzioni locali, di questo importante settore assistenziale, superando quindi la concezione di un ente centralizzato. E questo fatto non deve suscitare meraviglia, in quanto appartiene alla nostra concezione politica democratico-cristiana l'esaltare le funzioni degli enti locali territoriali.

Va inoltre ricordato che il testo in discussione, com'è stato impostato a seguito del parere della I Commissione affari costituzionali, è particolarmente meritevole del nostro consenso in quanto evita ogni centralismo regionale e trasferisce direttamente funzioni, compiti gestionali ed anche i finanziamenti a comuni e provincie; mentre affida alle regioni un compito di indirizzo programmatico e di coordinamento con altri settori assistenziali, come è quello della cosiddetta infanzia illegittima, che non va lasciata in un ghetto assistenziale suo proprio ed avente carattere discriminatorio, cosa che non è fra l'altro neanche più in linea con i nuovi orientamenti del diritto di famiglia.

Per quanto concerne i problemi del personale, e questo soprattutto grazie alla ferma volontà del gruppo democratico cristiano, sono stati giustamente considerati, come dimostra l'acquisizione, garantita loro, dell'inquadramento economico e normativo nel parastato e come dimostra la specifica adozione di una norma transitoria, minuziosa e precisa, per tutti gli aspetti di passaggio dal disciolto ente agli enti locali e, per quanto concerne il personale della sede centrale, al Ministero della sanità.

Per tutto questo il gruppo della democrazia cristiana non può che riconfermare il suo atteggiamento riformatore e votare per questo testo unificato, auspicando una rapida approvazione dello stesso da parte del Senato pur nell'ovvio rispetto dei poteri di quel consesso.

ZAFFANELLA. Il gruppo socialista voterà a favore progetto di legge in discussione e dichiara, a mezzo mio, la propria soddisfazione per la conclusione positiva di una battaglia politica e parlamentare (che ha visto i socialisti in prima linea) tesa allo scioglimento di uno fra i più inutili degli enti inutili ed allo smantellamento di un grosso « carrozzone » del sottogoverno che è stato motivo, oggetto e soggetto di scandali vivamente deprecati dall'opinione pubblica e che certamente ha negativamente contribuito alla esaltazione delle funzioni dello stato democratico.

La nostra ostilità all'ONMI non si ricollega solo al fatto che fu istituito dal regime fascista nel lontano 1925 con un regolamento che fissava, come uno dei doveri del nuovo ente, quello « della salvezza dei valori essenziali della stirpe » e quello di « redimere le coscienze per la patria », quanto al fatto che essa non è mai stato in grado (ed in questi ultimi anni ancora di più) di assicurare un servizio di prevenzione e di assistenza per la maternità e l'infanzia.

È non solo dal punto di vista quantitativo (l'ONMI è stata pressoché assente in importanti zone del paese) quanto qualitativo, come dimostrano i dati dell'OMS i quali testimoniano che il nostro paese, in quanto ad indici di mortalità e morbilità infantile, e di mortalità femminile per parto, gravidanza e aborto, è più vicino alla situazione esistente nel « terzo mondo » che ai paesi più civilmente ed industrialmente avanzati.

Si che l'ONMI è praticamente diventato un ente la cui funzione principale è stata quella del « pesa bambini » e del « distributore di farina lattea ». Le nostre critiche all'ONMI si sono soprattutto rivolte contro i criteri di gestione dell'ente, all'inefficienza del servizio, ai ritardi, agli sprechi, ai mancati controlli sugli istituti privati e convenzionati (il caso Pagliuca è stato il più clamoroso ma non il solo), alla grossa rete clientelare che sull'ONMI si è intessuta con uno sperpero di decine e decine di mi-

liardi. La stessa Corte dei conti non ha mai, o quasi mai, dato parere positivo ai bilanci dell'ente. Il *deficit*, come è noto, ha assunto macroscopiche dimensioni passando dai 2,6 miliardi del 1969 ai 16 miliardi del 1972, malgrado che gli stanziamenti da parte dello Stato siano aumentati nello stesso periodo da 24,5 a 50 miliardi.

Con l'avvento delle regioni, con l'orientamento prevalentemente teso a dare agli locali la gestione della politica sanitaria nella triplice veste della prevenzione, cura e riabilitazione non si poteva indulgere oltre a decidere per l'intera materia declinando, come prevede la legge che andiamo a votare, il passaggio alle regioni delle funzioni in materia di vigilanza, controllo e programmazione di tutte le istituzioni private e pubbliche e dell'assistenza e della protezione della maternità e l'infanzia, ai comuni della gestione degli asili-nido e dei consultori pediatrici, alle provincie di tutti gli altri servizi.

Anche da parte nostra ci si è preoccupati di salvaguardare i diritti del personale dell'ONMI, diritti di carriera e di trattamento economico acquisiti, ma ci siamo opposti e ci opporremo a qualsiasi tipo di strumentalizzazione dei dipendenti per procrastinare lo scioglimento dell'ONMI.

Ricordiamo che in occasione della legge del luglio 1974 sugli enti inutili, noi rinunciammo alla nostra battaglia tesa ad includere l'ONMI in tali enti in quanto si assunse l'impegno da parte del partito di maggioranza relativa e del Governo che per l'ONMI si sarebbe proceduto con una legge speciale, così come sta avvenendo.

Abituati a mantenere gli impegni politici anche quando il compromesso costa a noi sacrifici e rinunce sul terreno dei principi, abbiamo pazientato ed atteso per oltre un anno e mezzo.

Chiediamo che l'impegno assunto si concluda presto col varo sollecito di questo progetto di legge anche nell'altro ramo del Parlamento.

Nel rinnovare quindi il nostro appoggio al testo sento il dovere di ringraziare a nome del gruppo socialista i membri del Comitato ristretto per il lavoro svolto, quanti fra i colleghi si sono adoperati per una intesa sul testo in discussione; in particolare modo il presidente onorevole Frasca per la cura dimostrata in direzione del sollecito dell'*iter* parlamentare, ed il

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1975

relatore onorevole Mario Ferri per l'impegno svolto.

PRESIDENTE. Il testo unificato delle proposte di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Proposta di legge CHIOVINI CECILIA ed altri, n. 1239; SIGNORILE, n. 1661; e MORINI ed altri, n. 3209, *in un testo unificato e con il titolo:* « Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per

la protezione della maternità ed infanzia » (1239-1661-3209):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores, Astolfi Maruzza, Baldi, Barba, Bianchi Alfredo, Boffardi Ines, Casapieri Quagliotti Carmen, Cattaneo Petri-
ni Giannina, Chiovini Cecilia, Cortese, Corvatta, Del Duca, De Maria, Di Gioia, Ferri Mario, Gasco, Innocenti, La Bella, Magnani Noya Maria, Menichino, Morini, Patriarca, Rampa, Sandomenico, Sisto, Tedeschi, Venturoli e Zaffanella.

La seduta termina alle 14,30.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO